

Avv. Antonio Lucianelli  
Via G. De Blasiis n. 5  
80138 Napoli  
081 5540511 (tel.) - 081 5637184 (fax)  
studiolegale@lucianelli.com  
antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – Roma**

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**- ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 D.Lgs. n. 104/2010 -**

per

la **COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA** (P. IVA: 01376870760), in persona del legale rapp.te *p.t.*, Sig. Gino Pasquariello, nato a Marsicovetere il 3 maggio 1997, con sede legale in Marsicovetere, frazione Villa d'Agri (PT) (AV), alla Via Giustino Fortunato, n. 13, rapp.ta e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonio Lucianelli (Cod. Fisc.: LCN NTN 55S26 F839F; fax: 081 5637184; casella p.e.c.: antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall' avv. Pier Paolo Polese (C.F. PLSPPL 76E15 H501R; p.e.c.: pierpaolopolese@ordineavvocatiroma.org – fax 06 45509445), elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla via Francesco De Sanctis, n. 15, giusta procura giusta procura in calce al presente atto, per formarne parte integrante (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax, ai n.ri : 06 45509445 - 081/5637184, o presso gli indirizzi p.e.c.: pierpaolopolese@ordineavvocatiroma.org;antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it-

**-ricorrente-**

contro

il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

**-resistente-**

nonchè

**RADIO PUNTO NUOVO S.r.l.**, con sede in Cesinali (AV), alla via I Maggio (C.F. e P. IVA: 02272790649), in persona del suo l.r. *p.t.*, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Riccio, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in Napoli, alla Via E. Scaglione, n. 89;

**-controinteressata-**

per

per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, previa sospensione e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare:

- a) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;
- b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

### **PREMESSO**

- che la COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, previa sospensione e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare:
- c) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;
- d) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente

**Avv. Antonio Lucianelli**  
**Via G. De Blasiis n. 5**  
**80138 Napoli**  
**081 5540511 (tel.) - 081 5637184 (fax)**  
**studiolegale@lucianelli.com**  
**antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it**

Per maggiore comodità, si trascrive integralmente, il contenuto di detto ricorso:

“...  
\_\_\_\_\_

**AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**RICORRE IN VIA STRAORDINARIA**

la **COMUNICARE SOCIETA' COOPERATIVA** (P. IVA: 01376870760), in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Gino Pasquariello, nato a Marsicovetere il 3 maggio 1997, con sede legale in Marsicovetere, frazione Villa d'Agri (PT) (AV), alla Via Giustino Fortunato, n. 13, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Lucianelli (Cod. Fisc.: LCN NTN 55S26 F839F; fax: 081 5637184; casella p.e.c.: [antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it)) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via G. De Blasiis, n. 5, giusta procura giusta procura in calce al presente atto, per formarne parte integrante (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax, al numero 081/5637184, o presso l'indirizzo p.e.c.: [antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO**

il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t.;

**per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, previa sospensione e, comunque,**

**adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare:**

- e) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;
- f) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

**PREMESSA**

**I.-** La Società ricorrente, che svolge attività radiofonica, quale proprietaria dell'emittente “Radio Color”, ha presentato domanda per l'ottenimento del contributo per gli anni 2017 e 2018, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

Con il suddetto decreto è stato approvato, infatti, il “Regolamento concernente i criteri di riparto

*tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”.*

*Quanto innanzi, come stabilito nell'articolo 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.”.*

*Ai sensi dell'art. 4 (Requisiti di ammissione), comma 2, “1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.”.*

**II.-** *Sta di fatto, che, successivamente, è stato adottato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi del 10.06.2019 col quale è stata approvata dal predetto Ministero la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche commerciali ammesse al contributo per l'anno 2017 di cui al d.p.r. n. 146/17 ed è stata esclusa la Società ricorrente.*

*Inoltre, la ricorrente è stata esclusa anche dalla graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per il contributo per l'anno 2018, di cui al D.P.R. n. 146/17.*

*Ciò, in quanto mancherebbe il requisito minimo occupazionale di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del predetto d.p.r. n. 146/17, in quanto (nota Mise del 4.6.2019), nella fattispecie, ci sarebbe “... incompatibilità assoluta tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente ...”.*

**III.-** *La ricorrente, con ricorso straordinario notificato in data 7 ottobre 2019 (di cui sia allega*

*copia), ha impugnato tali suindicati provvedimenti.*

*Tale ricorso non è stato ancora deciso.*

*IV.- Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, con decreto del 30.09.2019, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17 ammesse al contributo per il contributo per l'anno 2017, di cui al d.p.r. n. 146/17: **anche da tale graduatoria è stata esclusa la Società ricorrente**: provvedimento, questo, impugnato con il presente ricorso.*

\*

*Ogni atto e/o provvedimento impugnato è, tuttavia, illegittimo e, va annullato per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 della Costituzione italiana; per incompetenza; per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.P.R. 146/17; per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.; per violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n. 241 (in part. artt. 3 e ss. 7 10 bis e ss.) come modificata dalle leggi 24.12.1993 n. 537, 15.5.1997 n. 127 e 16.6.1998 n.191, n.15 del 2005 e, comunque, per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo; per eccesso di potere per difetto di istruttoria; per omessa, erronea ed illegittima motivazione; per erroneità ed illegittimità dei presupposti; per eccesso di potere; per violazione del giusto procedimento; per disparità di trattamento; per errore in fatto ed in diritto; per violazione del principio dell'affidamento.*

\*

*I.- Si osserva, in via preliminare ed assorbente, che:*

*a) ai sensi dell'art. 4 (Requisiti di ammissione), comma 2, "1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di*

*solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.” (enfasi aggiunta);*

*b) ai sensi dell'[art. 11](#) del D.Lgs n. 149 del 2015, spetta esclusivamente agli Uffici amministrativi dell'INPS, **all'esito della propria attività di verifica amministrativa**, contestare al datore di lavoro l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed adottare il conseguente ed eventuale provvedimento di disconoscimento di detto rapporto lavoro;*

*c) ad oggi, nulla è stato contestato, dagli Enti competenti, alla ricorrente per quel che riguarda l'incompatibilità (tra l'altro, nella fattispecie, inesistente) “ ... tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente ... ” (in riferimento alla Sig.ra Giulia De Salvo);*

*d) oltretutto, per consolidata giurisprudenza della **Suprema Corte** (ex multis, [sentenza n. 5944/91](#)) “ ... la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento effettivo al potere di supremazia gerarchica e disciplinare» La Corte di Cassazione (25 maggio 1991, n. 5944) ... ”: nel caso di specie, non risulta esserci stata alcuna attività (tantomeno dal MISE, pur se incompetente) per verificare tale circostanza (tenendo presente che la Società ricorrente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri).*

**Ne consegue che, alla data di presentazione delle domande relative agli anni 2017 e 2018, la ricorrente aveva (ed ha tuttora) un “ ... numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista ... ”, come richiesto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.**

*Del resto, il citato art. 4 del DPR 146/17 della cui non corretta applicazione si verte, è assolutamente chiaro ed inequivoco (e dunque non necessita di alcuna interpretazione).*

*Sul punto, si osserva che il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 302372019, ha così*

*argomentato:” ... Ora, a fronte di un sistema di regole chiaro e univoco, quale quello appena esaminato, restano precluse opzioni ermeneutiche additive, analogiche, sistematiche o estensive, che si risolverebbero, a ben vedere, nell'enucleazione di una regola non scritta (la necessità dell'indicazione del nome del subappaltatore già nella fase dell'offerta) che (quella sì) configgerebbe con il dato testuale della disposizione legislativa dedicata alla definizione delle condizioni di validità del subappalto (art. 118, comma 2, d.lgs. cit.) e che, nella catalogazione (esauriente e tassativa) delle stesse, non la contempla. Secondo il canone interpretativo sintetizzato nel brocardo in claris non fit interpretatio (e codificato all'art. 12 delle Preleggi), infatti, la prima regola di una corretta esegesi è quella che si fonda sul significato delle parole e che, quindi, là dove questo risulta chiaro ed univoco, quale deve intendersi il dato testuale della predetta disposizione, non è ammessa alcuna interpretazione che corregga la sua portata precettiva (per come desunta dal lessico ivi utilizzato, ove risulti privo di ambiguità semantiche). Ma anche in ossequio al canone interpretativo espresso nel brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit si perviene alle medesime conclusioni ...”.*

*Pertanto, quanto sopra dedotto dal MISE risulta incontestabilmente illegittimo.*

**II.-** *In ogni caso, lo svolgimento di incarico di amministratore della Società (che, tra l'altro, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri), non escludeva, e non esclude, la sussistenza del rapporto di “subordinazione lavorativa” considerato quanto più volte affermato anche dal S.C. che la qualità di Amministratore di una società è cumulabile con quella di lavoratore dipendente della medesima società allorquando sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente-amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno schermo per coprire un'attività configurabile, in realtà, nei termini di un normale lavoro subordinato (Cass. 381/2000; v. anche Cass. 329/2002). Ed infatti, il rapporto organico che lega il socio o l'amministratore ad una società non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass. 12283/1998). A questo proposito, dunque, può enuclearsi il principio per cui, attesa la compatibilità giuridica tra le funzioni di lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, la sussistenza di un tale rapporto deve essere verificata in concreto, essendo necessario accertare, da una parte, l'esistenza di una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore e, dall'altra parte, il ricorrere dell'elemento tipico, qualificante, della subordinazione (Cass. 894/1998). Specificamente, la compatibilità non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere*

**Avv. Antonio Lucianelli**  
**Via G. De Blasiis n. 5**  
**80138 Napoli**  
**081 5540511 (tel.) - 081 5637184 (fax)**  
**studiolegale@lucianelli.com**  
**antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it**

*societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (Cass. 11119/1993).*

*Anche la giurisprudenza di merito ha, più volte affermato la insussistenza di una ontologica incompatibilità tra la condizione di lavoratore subordinato e quella di amministratore, le quali possono quindi, in astratto, cumularsi in capo alla stessa persona” (C. App. Milano, 11.1.2010. T. Treviso, 2.10.2012).*

*Tanto premesso, emerge di tutta evidenza che alcuna incompatibilità sussisteva e sussiste in relazione alla carica di amministratore e quella di dipendente della Sig.ra Giulia Di Salvo né, tantomeno, tale circostanza era, ed è, causa di mancanza del requisito occupazionale di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) del d.p.r. n. 146/17.*

*Anche sotto tale profilo emerge pertanto evidente la illegittimità di ogni atto impugnato col presente atto.*

***PTM***

*e per ogni altro che ci si riserva di illustrare ed aggiungere*

**SI CONCLUDE**

*chiedendo l’accoglimento del presente ricorso con ogni pronuncia consequenziale.*

*Il presente atto è soggetto a contributo unificato di euro 650,00.*

*Si allega la seguente documentazione:*

- 1) copia decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l’anno 2018 di cui al d.p.r. n. 146/17;*
- 2) copia ricorso straordinario notificato il 23 gennaio 2020 a Radio Punto Nuovo S.r.l..*
- 3) copia ricorso straordinario notificato l’1 ottobre 2019, per ottenere “...per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento: a) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO*

**Avv. Antonio Lucianelli**  
**Via G. De Blasiis n. 5**  
**80138 Napoli**  
**081 5540511 (tel.) - 081 5637184 (fax)**  
**studiolegale@lucianelli.com**  
**antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it**

*UFFICIALE.Int..0036916.10-06-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2017 di cui al d.p.r. n. 146/17; b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; c) di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0044228.15-07-2019, nonché del decreto stesso, col quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l'anno 2018, di cui al d.p.r. n. 146/17; d) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; e) della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa, in data 4 giugno 2019, sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si afferma che "In riferimento al reclamo presentato in data 17.05.2019 acquisito con prot. 31719, essendoci quindi incompatibilità assoluta tra la carica di Amministratore Unico e quella di dipendente, si conferma l'esclusione della società per mancanza del requisito minimo previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR n. 146/2017"; f) della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa, in data 3 settembre 2019, sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si afferma che " In riferimento al reclamo di codesta Società inviato in data 31 luglio 2019, acquisito con prot. 47683, si comunica che, non avendo la stessa fornito ulteriori nuove argomentazioni, né - diversamente da quanto comunicato - risulta aver inviato la documentazione necessaria alla riammissione, rimangono valide le motivazioni di cui alle note inviate in data 19 aprile 2019 e 4 giugno 2019. Si conferma pertanto la non ammissibilità della domanda per l'ottenimento del contributo per l'annualità 2018 per la mancanza del requisito, di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017"; g) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente. ..."*

Napoli, 27 gennaio 2020

Avv. Antonio Lucianelli” ....:

- che, a seguito della ricezione di tale ricorso straordinario, con atto notificato via p.e.c. in data 16 marzo 2020 (atto che qui si intende per integralmente trascritto), Radio Punto Nuovo S.r.l. ha proposto opposizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, chiedendo che la presente “... *controversia venga trasferita in sede giurisdizionale* ....

Tanto premesso, si costituisce, con il presente atto, innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, la COMUNICARE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Gino Pasquariello, come sopra rapp.t e difesa e dom.ta, che, insistendo in ogni profilo si censura formulato nel ricorso straordinario in oggetto,

**C H I E D E**

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, previa adozione di ogni formalità di rito, voglia accogliere il predetto ricorso proposto dalla COMUNICARE SOCIETA’ COOPERATIVA per i motivi indicati nell’innanzi trascritto ricorso straordinario, ricorso che è sempre da intendersi ripetuto e trascritto, parola per parola, con ogni altra conseguenza di legge e vinte le spese.

\*

**ISTANZA DI SOSPENSIONE e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare.**

Considerato, quindi, non solo che sussistono i requisiti di gravità ed irreparabilità del danno, **ma anche la totale assenza di elementi di pubblico interesse meritevoli di particolare tutela**, si

**C H I E D E**

che l’Ecc.mo Tar adito voglia **SOSPENDERE** gli effetti esecutivi di ogni provvedimento impugnato assicurando la tutela cautelare anche mediante l’adozione di un provvedimento giudiziale di natura sollecitatoria e propulsiva, al fine di consentire il legittimo **RIESAME** degli atti impugnati da parte della Amministrazione resistente.

**Avv. Antonio Lucianelli**  
**Via G. De Blasiis n. 5**  
**80138 Napoli**  
**081 5540511 (tel.) - 081 5637184 (fax)**  
**studiolegale@lucianelli.com**  
**antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it**

Per tali motivi e per ogni altro che ci si riserva di illustrare ed aggiungere,

**SI CONCLUDE**

chiedendo l'accoglimento del presente ricorso e della preliminare richiesta di sospensiva.

**Vinte le spese.**

Napoli, 23 giugno 2020

Avv. Antonio Lucianelli

Avv. Pier Paolo Polese